Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 30 LUGLIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 967.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Cao Giulia fu Pasquale, in comune di Santa Giusta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 968.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Cao Virginia fu Pasquale, vedova Devoto, in comune di Santa Giusta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 969.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carta-Caprino Laura fu Giuseppe, maritata Segni, in comune di Sassari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 970.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carta-Caprino Mariuccia fu Giuseppe, maritata Conti, in comune di Laerru (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 971.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carta-Caprino Mariuccia fu Giuseppe, maritata Conti, in comune di Martis (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 972.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carta-Caprino Mariuccia fu Giuseppe, maritata Conti, in comune di Nulvi (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 973.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Donigala Fenugheddu (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 974.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Oristano (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 975.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Siamanna (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 976.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Siapiccia (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 977.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Efisio fu Giovanni, in comune di Simaxis (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 978.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Salvatore fu Giovanni, in comune di Oristano (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 979.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Salvatore fu Giovanni, in comune di Siamanna (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 980.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Salvatore fu Giovanni, in comune di Siapiccia (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 981.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Meloni Pietro fu Nicolò, in comune di Pozzomaggiore (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 982.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Muscas Porcu Francesco di Antonio Diego (eredi), in comune di Paulilatino (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 983.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Muscas Porcu Francesco di Antonio Diego, in comune di Villanova Truschedu (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 984.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Musiu Luigi fu Luigi, in comune di Narcao (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 985.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Sanna Falqui Eraldo fu Francesco, in comune di Cuglieri (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 986.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Salvatore fu Giovanni, in comune di Simaxis (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 987.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Salvatore fu Giovanni, in comune di Villaurbana (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 988.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Manca Luigi Riccardo Maria fu Antonio Amedeo, in comune di Mores (Sassari).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 luglio 1952, n. 960.

Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto di studi garibaldini, creato con la legge 27 gennaio 1939, n. 268, è soppresso.

I suoi compiti, le sue attività e la sua dotazione sono trasferiti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 luglio 1952, n. 961.

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, relativo all'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 luglio 1952, n. 962.

Completamento dei lavori di costruzione di case per senza tetto e per reduci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire 2.175.000.000 è autorizzato a provvedere al completamento dei fabbricati rimasti incompiuti alla data dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la costruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nonchè dei fabbricati rimasti incompiuti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240.

I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio.

Alla relativa spesa si farà fronte con le normali assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da danni bellici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 luglio 1952, n. 963.

Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.

A richiesta della parte, la consegna può essere fatta a mezzo degli uffici postali, purchè il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.

Art. 2.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla Sezione di tesoreria provinciale.

E' lasciata all'Amministrazione postale la facoltà di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 luglio 1952, n. 964.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da L. 750.000 a L. 20.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1951-52, il contributo ordinario annuo di lire 750.000 a favore dell'Ente nazionale serico, stabilito con regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è elevato a lire 20.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si farà fronte con l'apposito stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 luglio 1952, n. 965.

Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F.A.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 22 milioni autorizzato con la legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è elevato a lire 45 milioni a decorrere dall'esercizio 1951-52.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 23 milioni derivante dalla attuazione del precedente articolo, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 luglio 1952, n. 966.

Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti internazionali della somma di lire 2 miliardi e 500.000.000, a rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali.

Art. 2.

Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.

Art. 3.

Alla spesa prevista dal precedente art. 1 verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 4 novembre 1951, n. 1196, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (3° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Schio (Vicenza) di un liceo classico governativo e conversione in governativo del locale ginnasio pareggiato ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo-ginnasio governativo di Schio, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici,
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Schio (Vicenza) un liceo classico governativo e viene convertito in governativo il locale ginnasio pareggiato. L'uno e l'altro istituto funzioneranno uniti ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
sette cattedre di ruolo *A*;
un posto di segretario;
un posto di macchinista;
due posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 36

(3301)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Statizzazione della scuola media pareggiata esistente nel comune di Gallarate ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento della scuola media governativa di Gallarate, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro e con quello per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è statizzata la scuola media pareggiata esistente nel comune di Gallarate a tre corsi e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

un posto di preside;
nove cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
due cattedre di matematica;
una cattedra di disegno;
un posto di segretario;
tre posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Registro n. 21, foglio n. 281

(3308)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre stesso anno, registro n. 9 Finanze, foglio n. 111, con il quale il sig. Mario Magnoni fu Carlo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 8 luglio 1952, con la quale il predetto sig. Magnoni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi in data 9 e 10 luglio 1952 dall'Ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dall'8 luglio 1952, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Mario Magnoni fu Carlo, dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1952
Registro Tesoro n. 17, foglio n. 71. — GRIMALDI

(3712)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Belluno, Bolzano, Massa Carrara, Pesaro, Pisa e Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti al servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Belluno, Bolzano, Massa Carrara, Pesaro, Pisa e Pistoia, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° agosto 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1952
Registro Tesoro n. 17, foglio n. 66. — GRIMALDI

(3724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

In data 7 giugno 1952 è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Francavilla a Mare (rione Michetti) che è stata inclusa nel circuito 2498.

(3474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	645 —
» Firenze	624,90	643,50
» Genova	624,93	645 —
» Milano	624,90	646,50
» Napoli	624,90	642 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	644,75
» Torino	624,90	644,25
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	645 —

Media dei titoli del 29 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,775
Id. 3,50 % 1902	63,40
Id. 3 % lordo	66,25
Id. 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,25
Id. 5 % 1936	92,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,80

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	645,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali per titoli ad un posto di professore di storia della musica e bibliotecario presso il Conservatorio di musica di Palermo (gruppo A, grado 9°, classe 3ª), e ad un posto di biliotecario presso il Conservatorio di musica di Napoli (gruppo A, grado 9°, classe 3ª).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Vista la lettera 16 maggio 1952, n. 29592/12106.2.12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli a cattedre nei Conservatori di musica di Stato:

1) Palermo: un posto, storia della musica e bibliotecario (gruppo *A*, grado 9° classe 3ª);

2) Napoli: un posto, bibliotecario (gruppo *A*, grado 9°, classe 3ª).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi per la stessa materia, svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa di data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o delle altre amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del recapito dei medesimi e del concorso a cui intendono partecipare, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) i titoli scientifici, didattici, artistici, ecc., che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltisi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati o gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione delle relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art 3 o che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia e spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita di tre membri a norma dell'art. 13-*bis* della legge 11 giugno 1950, n. 416, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro attività didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire i posti messi a concorso, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un anno al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente, oppure esonerati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1952

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1952
Registro n. 32, foglio n. 10.

(3586)

Concorsi speciali per titoli ad un posto di professore di storia della musica e bibliotecario presso il Conservatorio di musica di Bolzano (gruppo A, grado 9°, classe 3ª), ad un posto di professore di storia della musica e bibliotecario presso il Conservatorio di musica di Pesaro (gruppo A, grado 9°, classe 3ª) e ad un posto di bibliotecario presso il Conservatorio di musica di Bolzano (gruppo A, grado 9°, classe 3ª).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Vista la lettera 16 maggio 1952, n. 29592/12106.2.12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli a cattedre nei Conservatori di musica di Stato

1) Bolzano: un posto, storia della musica e bibliotecario (gruppo *A*, grado 9°, classe 3ª).
2) Pesaro: un posto, storia della musica e bibliotecario (gruppo *A*, grado 9°, classe 3ª).
3) Bolzano: un posto, bibliotecario (gruppo *A*, grado 9°, classe 3ª).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del recapito dei medesimi e del concorso a cui intendono partecipare, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40.

Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici, ecc., che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifi-

che dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltisi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati o gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia

e spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione IV - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da tre membri a norma dell'art. 13-*bis* della legge 11 giugno 1950, n. 416, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro attività didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire i posti messi a concorso, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un anno al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente, oppure esonerati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1952
Registro n. 32, *foglio n.* 11.

(3585)

Concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia della musica presso il Conservatorio di musica di Napoli (gruppo A, grado 10°, classe 4ª).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Vista la lettera 16 maggio 1952, n. 29592/12106.2.12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia della musica presso il Conservatorio di musica di Napoli (gruppo *A*, grado 10°, classe 4ª).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi per la stessa materia, svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa di data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o delle altre Amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati

invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici, ecc., che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltisi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati o gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia e spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da tre membri a norma dell'art. 13-*bis* della legge 11 giugno 1950, n. 416, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro attività didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire i posti messi a concorso, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un anno al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente, oppure esonerati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1952
Registro n. 30, *foglio n.* 345.

(3587)

Concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia della musica presso il Conservatorio di musica di Bologna (gruppo A, grado 10°, classe 4ª).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Vista la lettera 16 maggio 1952, n. 29592/12106.2.12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli ad un posto di professore di storia della musica presso il Conservatorio di musica di Bologna (gruppo *A*, grado 10°, classe 4ª).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1952, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40.

Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 32, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici, ecc., che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltisi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202800/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati o gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la resistenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i docu-

menti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia e spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da tre membri a norma dell'art. 13-*bis* della legge 11 giugno 1950, n. 416, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro attività didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire i posti messi a concorso, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un anno al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente, oppure esonerati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1952
Registro n. 30, foglio n. 344.

(3584)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1950, indetto con decreto del Prefetto n. 25840 del 14 maggio 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1950:

1. Pini Gina nei Socci . . . . punti 57,461
2. Gambelunghe Cesarina nei Minutello » 56.500
3. Fregoso Frida . . . . » 56,150
4. Cavini Sara . . . . punti 55,525
5. Menchi Miranda . . . . . . » 55,081
6. Guerri Gina . . . . » 54,873
7. Mannucci Ortensia nei Cappugi . . » 54,075
8. Casini Anna Maria . . . . . » 53,655
9. Salvischiani Odetta . . . . . » 53,203
10. Giannini Giuliana nei Sommi . . » 53,025
11. Sanesi Maria Luisa nei Barbiani . . » 52,625
12. Sabbieti Anna ved. Nardi . . . . » 52,374
13. Verdiani Teni . . . . » 52,229
14. Mengozzi Livia nei Menghetti . . . » 51,632
15. Pacenti Clara . . . . » 51,405
16. Drigani Renata nei Gandolfi . . . » 51,330
17. Ruotolo Maria Anna nei Ciolli . . . » 51,036
18. Ciniglio Maura . . . . . . » 50,851
19. Mazzei Nella . . . . » 50,545
20. Piccardi Marcella . . . . . . » 50,500
21. Magrini Luisa . . . . » 50,495
22. Castaldi Pia . . . . » 50,413
23. Jacopucci Angela nei Di Federigo . . » 50,281
24. Pavanelli Giulia . . . . » 50,187
25. Bacciotti Sabatina nei Berni . . . . » 50,025
26. Tofanelli Eda nei Lenci . . . . » 49,987
27. Zampini Bruna nei Bordoni . . . . » 49,888
28. Breccia Maria nei Ammerata . . . » 49,581
29. Gambelunghe Teresa . . . . . . » 49,487
30. Broglia Wanda . . . . » 49,388
31. Fabbri Elia nei Cappi . . . . » 49,250
32. Paladini Giulia . . . . . . » 49,191
33. Ricci Elena . . . . . . » 49,125
34. Melli Gina nei De Matteis . . . . » 48,992
35. Gonnelli Lina . . . . . . » 48,874
36. Palumbo Bianca nata Campisani . . » 48,835
37. Albini Eloida ved. Ripaccioli . . . » 48,724
38. Innocenti Olga . . . . » 48,637
39. Boscagli Vanna . . . . . . » 48,379
40. Cerbai Paola nei Scemi . . . . . » 48,312
41. Cattabriga Elsa nei Bagnoli . . . . » 48,231
42. Bianchi Violetta . . . . » 48,212
43. Paffetti Sila . . . . . » 48,052
44. Ghizzi Elisabetta . . . . » 47,926
45. Lagi Iolanda nei Sabatini . . . » 47,833
46. Checchi Rina . . . . . . » 47,853
47. Montuschi Concetta . . . » 47,750
48. Fenara Iolanda nei Panzacchi . . . » 47,661
49. Spediti Ilva . . . . » 47,393
50. Giannassi Domenica . . . » 47,353
51. Soldani Ernestina nei Paolacci . . » 47,235
52. Serra Amedea nei Tommassini . . . » 46,549
53. Gurioli Leonilde . . . . » 46,503
54. Colombo Rina Maria nei Bernini (nata nel 1917) . » 46,375
55. Innocenti Liliana nei Nebbiai (nata nel 1925) . . . . . . » 46,375
56. Breccia Rosa . . . . » 46,350
57. Falsini Annunziata nei Del Giudice . . » 46,270
58. Anichini Pia . . . . » 46,250
59. Duchi Livia . . . . . . » 46,092
60. Casini Olga (nata il 28 febbraio 1928) » 46,000
61. Benocci Anna (nata il 9 marzo 1929) » 46,000
62. Poggiali Delia . . . . . . » 45,973
63. Pini Ada nei Recchia . . . . » 45,871
64. Bernardini Maria nei Guerrieri . . . » 45,850
65. Tirinnanzi Beatrice nei Perini . » 45,765
66. Franghini Giovanna . . . . » 45,714
67. Caselli Romana . . . . . » 45,708
68. Fabbri Maria . . . . » 45,625
69. Primerano Gilda nei Scaletta . » 45,574
70. Gambi Carla . . . . » 45,497
71. Zabardi Edda . . . . » 45,487
72. Marchetti Norma nei Baccolini . . » 45,462
73. Baccanelli Valentina nei Luchi . . » 45,249
74. Mazzabufi Eda . . . . . » 45,245
75. Casini Mariella . . . . . » 45,123
76. Canestrini Adele . . . . . » 45,074
77. Rossi Laura . . . . . » 45.000
78. Margiacchi Gina . . » 44,937
79. Montigiani Giuliana nei Briganti » 44,880
80. Scuto Teresa . . . . . » 44,875
81. Donati Vanda . . . . . . » 44,843
82. Saccenti Emma nei Riccobene . . » 44.773
83. Boldrini Bianca nei Castellini . . . » 44,760

N.	Nome		Punti
84.	Piazza Odda nei Zinanni	punti	44,737
85.	Degl'Innocenti Anna nei Lazzerini	»	44,720
86.	Carlin Anna	»	44,625
87.	Mancini Rina in Irmeni	»	44,577
88.	Bernardi Ester	»	44,502
89.	Ciattini Gelsomina	»	44,441
90.	Turrini Iride	»	44,378
91.	Ricci Febronia	»	44,351
92.	Gennaioli Piera	»	44,251
93.	Rovai Milena	»	44,241
94.	Arrigoni Igea nei Rindi	»	44,013
95.	Bemporad Marisa	»	43,937
96.	Peri Lucia	»	43,926
97.	Palumbo Donata nei De Giuli	»	43,770
98.	Terni Tecla nei Fineschi	»	43,766
99.	Salocchi Fiorina	»	43,735
100.	Martinelli Elda	»	43,677
101.	Masi Liliana	»	43,637
102.	Falagiani Leda	»	43,375
103.	Tommasi Ines in Gemignani	»	43,335
104.	Fallaci Mara	»	43,120
105.	Braschi Liliana	»	43,003
106.	Marini Giuseppina	»	43,002
107.	D'Aurelio Amneris	»	43,000
108.	Renieri Maria	»	42,993
109.	Gori Leonora nei Lepri	»	42,975
110.	Lambertini Domizia	»	42,921
111.	Mari Leonetta nei Solmaso	»	42,895
112.	Taruntoli Ines nei Marsigli	»	42,830
113.	Dini Teresa nei Mugnai	»	42,695
114.	Pippolini Lina nei Cresti	»	42,687
115.	Zanieri Iole nei Faraoni	»	42,661
116.	Beni Solange nei Righi	»	42,527
117.	Cocchi Maria	»	42,458
118.	Leoni Maria	»	42,437
119.	Lancia Maria	»	42,310
120.	Cistellini Luciana	»	42.083
121.	Raddi Mirella	»	42,080
122.	Nencioni Marisa	»	42.000
123.	Verdiani Bianca nei Posarelli	»	41,974
124.	Lavacchini Bruna nei Gelli	»	41,946
125.	Lascialfari Adriana	»	41,875
126.	Torelli Norma	»	41,861
127.	Pini Anna Maria	»	41,853
128.	Cirillo Anna nei Banchi	»	41,788
129.	Papi Livia nei Perigli	»	41,646
130.	Giustini Frida nei Salmoiraghi	»	41,475
131.	Papi Albina	»	41,467
132.	Pistolesi Diana nei Vignai	»	41,437
133.	Ridolfetti Giuliana nei Biti	»	41,323
134.	Gucci Albina	»	40,893
135.	Cucoarini Maria Antonietta	»	40,674
136.	Bigi Bruna nei D'Acunto	»	40,631
137.	Campagnaro Aurelia	»	40,606
138.	Masini Liliana nei Macchioni	»	40,557
139.	Mannozzi Maria Dina	»	40,460
140.	Palli Egidia	»	40,375
141.	Piermatteo Liliana	»	40,249
142.	Maccaroni Emma nei Stroppa	»	40,204
143.	Marrani Gabriella nei Paperini (coniugata	»	40,083
144.	Zagato Maria	»	40,083
145.	Arfè Ester nei Cordovani (coniugata con un figlio)	»	40,000
146.	Ardiccioni Enrica	»	40,000
147.	Papi Ada	»	39,756
148.	Poggesi Assunta nei Zecchini	»	39,708
149.	Nencetti Loretta	»	39,297
150.	Romagnoli Riccarda	»	39,227
151.	Pareschi Leida nei Ferri	»	39,117
152.	Caciotti Vittoria	»	39,055
153.	Magli Lilia nei Raffa	»	39,026
154.	Mancini Anita	»	38,985
155.	Dainelli Renata	»	38.947
156.	Giusti Fernanda	»	38,937
157.	Carotti Angela	»	38,930
158.	Holzner Emma	punti	38,801
159.	Mengozzi Lina	»	38,800
160.	Banchi Meri nei Bellacchini	»	38,719
161.	Caporale Dora	»	38,625
162.	Gironi Luisa	»	38,541
163.	Mangini Clarissa	»	38,390
164.	Vespignani Adriana	»	38,339
165.	Guidi Livia	»	38,265
166.	Visani Andreina	»	38.262
167.	Cesarini Cesarina nei Conti	»	38,249
168.	Boriosi Maria nei Sottili	»	38,120
169.	Bergonzini Estella	»	38,000
170.	Rosi Olga	»	37,812
171.	Dovi Adriana	»	37,562
172.	Salvalai Zelmira	»	37,500
173.	Bernini Lorena	»	37,250
174.	Cestelli Nevara	»	37,062
175.	Cisbani Maria	»	36,745
176.	Francalanci Bianca	»	36,621
177.	Romagnoli Bruna	»	36,437
178.	Tamagnini Aida	»	36,287
179.	Coppedè Elda	»	36.101
180.	Del Rosso Angiolina ved. Bottini	»	35,250
181.	Meucci Silvana	»	35,150
182.	Salvestrini Franca	»	35,000

Firenze, addì 8 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1950;

Esaminate le domande delle candidate, indicanti le sedi richieste da ciascuna, in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni dettate in materia dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sotto elencate sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Pina Socci Gina Firenze-Settignano (5ª condotta);
2) Gambelunghe Cesarina nei Minutello: Firenze San Niccolò-Ricorboli (8ª condotta);
3) Fregosi Frida Firenze San Frediano (7ª condotta);
4) Cavini Sara Firenze Ponte a Greve (4ª condotta);
5) Menchi Miranda Firenze-Brozzi (11ª condotta);
6) Guerri Gina Prato (2ª condotta);
7) Mannucci Ortensia: Campi Bisenzio-San Piero a Ponti;
8) Casini Anna Maria: Montaione-San Vivaldo;
9) Salvischiani Odetta. Sesto Fiorentino (1ª condotta);
10) Giannini Giuliana Montelupo Fiorentino (sede unica);
11) Sanesi M. Luisa nei Barbiani Pontassieve-Santa Brigida;
12) Sabbietti Wanda ved. Nardi: Signa-San Mauro;
13) Verdiani Temi San Casciano Val di Pesa (capoluogo);
14) Mengozzi Lina: Borgo San Lorenzo-Polcanto;
15) Pacenti Clara: Carmignano-Comeana;
16) Drigani Renata nei Gandolfi Montespertoli-San Quirico;
17) Ruotolo Maria Anna nei Ciolli Pontassieve-Molini del Piano;
18) Ciniglio Maura: San Casciano Val di Pesa-Mercatale;
19) Mazzei Nella ved. Meacci: Fucecchio-Ponte a Cappiano;
20) Piccardi Marcella: Rufina-Pomino;
21. Magrini Luisa: Marradi (3ª condotta);
22) Castaldi Pia: Cantagallo-Luicciana.

Firenze, addì 8 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

(3602)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.